

Publicato il 21/03/2018

N. 00422/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01104/2017 REG.RIC.

 logo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1104 del 2017, proposto da:
Consorzio Artigiani Romagnolo Soc. Coop., rappresentata e difesa
dagli avvocati Roberto Giovannelli e Giuseppe D'Apollonio, con
domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Michele Iommi in
Firenze, via Senese n. 12;

contro

Comune di Massa, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca
Panesi e Manuela Pellegrini, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avvocato Domenico Iaria in Firenze, via de' Rondinelli n. 2;

nei confronti di

Consorzio Integra Soc. Coop, rappresentato e difeso dagli avvocati
Francesco Bertini e Claudia Manfriani, con domicilio eletto presso lo
studio dell'avvocato Francesco Bertini in Firenze, via Lorenzo il
Magnifico n. 83;

per l'annullamento,

- dell'atto con cui il Comune di Massa, in data 21/7/2017, comunicava al Consorzio Artigiani Romagnolo soc. coop. «che, in assenza di anomalie, non sono state richieste giustificazioni al primo classificato (Integra soc. coop.) in merito alla formulazione della propria offerta»;
- della determinazione dirigenziale n. 2275 emanata dal Comune di Massa il 18/7/2017, nella parte in cui aggiudica definitivamente al “Consorzio Integra soc. coop.” l'appalto dei “Lavori di costruzione del Palazzetto dello Sport; CIG 70745149A1”;
- dell'atto del Comune di Massa con cui, in data 1/8/2017, il RUP comunicava ad INTEGRA primo graduato la conclusione positiva dei controlli circa il possesso di tutti i requisiti previsti negli atti di gara, perfezionando in tal modo l'efficacia della determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 2275 del 18/7/2017;
- della proposta di aggiudicazione a favore dell'odierno controinteressato;
- di tutti i provvedimenti, atti e verbali di gara pubblici e riservati nella parte in cui hanno ad oggetto la non esclusione del Consorzio Integra ed hanno contemplato l'aggiudicazione a favore dello stesso concorrente, con la precisazione fin d'ora espressa che l'esclusione invocata in questo ricorso non si rivolge ai provvedimenti emanati all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali di cui all'art. 204, co. 2-bis, D. Lgs. 50/2016, ma si riferisce alla carenza di elementi essenziali e comunque a profili di illegittimità dell'offerta economica e tecnica della controinteressata non sanzionati dal Comune appaltante;
- della lex specialis (bando, disciplinare di gara, ecc.) nelle parti di cui appresso indicate;

- del contratto di appalto conseguente, ove nelle more sottoscritto, ovvero per la declaratoria di inefficacia dello stesso;
 - degli atti correlati alla consegna dei lavori;
 - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché sconosciuto alla ricorrente;
- nonché, in subordine,
- per l'accertamento del diritto dell'attuale ricorrente al conseguimento dell'aggiudicazione e al subentro nel contratto eventualmente stipulato, con dichiarazione di inefficacia del contratto medesimo;
 - e per il risarcimento del danno patrimoniale cagionato al Consorzio Artigiani Romagnolo soc. coop. per effetto del comportamento tenuto dal Comune di Massa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Massa e del Consorzio Integra Soc. Coop;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2018 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Comune di Massa, nel maggio 2017, ha indetto la procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei lavori di costruzione del Palazzetto dello Sport.

Il bando di gara (approvato con determina dirigenziale n. 1517 del 22.5.2017) prevedeva, per il parametro A/1 (“Gestione della commessa”), il subcriterio A/1a (“organizzazione e gestione generale del cantiere”: massimo 20 punti; 9,33 assegnati al ricorrente e 18 al controinteressato), A/1b (“risorse dedicate all’appalto”: massimo 12 punti; 5,60 assegnati al ricorrente e 9,60 al controinteressato), A/1c (“qualifiche del personale impiegato nell’appalto”: massimo 6 punti; 1,20 assegnati al ricorrente e 3,80 al controinteressato), e precisava che “non sono prese in considerazione e non sono valutate le offerte tecniche che, relativamente al subcriterio A/1, non raggiungono un punteggio superiore a 15”.

In ordine al parametro B (“Componente tempo”, relativa al ribasso temporale più conveniente rispetto ai 450 giorni previsti nel cronoprogramma posto a base di gara) il bando quantificava in 20 il punteggio massimo; il miglior ribasso temporale era quello offerto dalla ricorrente (che otteneva 20 punti), mentre la controinteressata proponeva il terzo miglior ribasso ed otteneva 16,22 punti (pagina 3 del verbale di gara del 17.7.2017).

La Commissione giudicatrice, in data 12.7.2017, ha verificato i requisiti dei partecipanti (fase di ammissione) e successivamente ha esaminato le offerte tecniche e dato lettura dei punteggi; nella seduta del 17.7.2017, avvenuta la lettura delle offerte “tempo” ed economiche, è stata formata la graduatoria di gara (composta da 5 degli offerenti), nella quale la ricorrente risulta al secondo posto (con 79,43 punti in tutto, di cui 29,43 per l’offerta tecnica, 20 per l’offerta tempo e 30 per l’offerta economica), dopo il Consorzio Integra società cooperativa (la quale ha ottenuto complessivamente 81,62

punti, di cui 45 per l'offerta tecnica, 16,22 per l'offerta tempo e 20,40 per l'offerta economica).

Il Comune di Massa, con determina del 18.7.2017, ha aggiudicato definitivamente la gara a quest'ultima.

Avverso tale provvedimento e gli atti connessi, comprendenti il bando di gara, il Consorzio Artigiani Romagnolo società cooperativa è insorto deducendo:

1) Violazione dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, della lex specialis di gara (cap. 11.3 del disciplinare); eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità del presupposto, erroneità di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta.

I costi di manodopera indicati dal controinteressato nell'offerta economica (euro 191.746,15) sono notevolmente inferiori a quelli quantificati dalla stazione appaltante (euro 518.881), tanto più che il Consorzio aggiudicatario ha dichiarato di non voler subappaltare i lavori (documento n. 8). L'anomalia di tali costi doveva indurre la stazione appaltante quanto meno a verificare la sostenibilità degli stessi, considerato anche che il punto 11.3 del disciplinare di gara prevedeva in ogni caso la sottoposizione dell'aggiudicatario a verifica di congruità in merito al rispetto del costo del personale di cui all'art. 97, comma 5 lett. d, del d.lgs. n. 50/2016.

2) Contraddittorietà, incertezza e indeterminatezza dell'offerta di Integra società cooperativa; violazione della par condicio; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità del presupposto, erroneità di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta.

L'offerta economica dell'aggiudicatario contrasta con la sua offerta tecnica, la quale, in relazione al subcriterio A/1 b ("risorse dedicate all'appalto"), dichiarava l'utilizzo di 50 uomini (su 11 squadre) ed

ulteriori 5 squadre (tanto da meritare, in relazione a detto subcriterio, 10,29 punti riparametrati), che si riducevano a 7 uomini (di cui 1 operaio specializzato, 2 qualificati e 1 capocantiere, oltre a 1 direttore tecnico di cantiere, 1 assistente direttore tecnico e 1 capocommessa) nell'offerta economica.

Con memoria difensiva l'esponente puntualizza che il cronoprogramma presentato in gara da Integra (indicante, per ogni attività lavorativa, la squadra impiegata, il numero di giorni lavorati e il numero di uomini occupati) computa 2981 presenze su 304 giorni di durata dell'appalto, con la conseguenza che risulta una media di 10 operai al giorno presenti in cantiere, oltre ai 3 amministrativi e tecnici indicati nell'offerta (13 al giorno dunque, superiori ai 7 considerati nell'offerta economica).

3) Illegittimità del capitolo A/1b del disciplinare di gara per violazione dell'art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016; violazione della par condicio e della tutela della concorrenza.

La stazione appaltante deve valorizzare elementi dell'offerta indicativi della qualità, mentre invece il criterio A/1b è un parametro quantitativo, per di più ancorato al possesso di maestranze al momento della pubblicazione del bando e non nella successiva fase di aggiudicazione, con discriminazione nei confronti delle piccole e medie imprese. Inoltre, le linee guida dell'ANAC n. 2/2016 prescrivono, per un criterio come quello in questione, un massimo di 10 punti, mentre invece nel caso di specie è prestabilita l'assegnazione fino a 12 punti (tanto che il controinteressato ha ottenuto al riguardo 10,29 punti).

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Massa ed il Consorzio Integra società cooperativa, il quale ha proposto ricorso incidentale depositato in giudizio il 6.9.2017, incentrato sulle seguenti censure:

I) In relazione al subcriterio A/1a, sull'organizzazione e gestione generale del cantiere, il Consorzio Artigiani Romagnolo ha proposto una variante progettuale non consentita, è cioè una diversa localizzazione del cantiere (ha cioè previsto l'affiancamento al cantiere di progetto –destinato allo stoccaggio giornaliero dei materiali d'uso e di demolizione- di un secondo cantiere, posto a distanza, adibito a stoccaggio e deposito di materiali) e, di conseguenza, ha reso necessario un nuovo piano di sicurezza e coordinamento che è parte del progetto a base di gara (PSC).

II) Il deposito di rifiuti distinto dal luogo di produzione presuppone un'autorizzazione speciale il cui rilascio non è certo e comunque richiede almeno 150 giorni di tempo, il che rende l'offerta della ricorrente principale condizionata (al rilascio delle autorizzazioni di legge) e perciò inammissibile.

III) L'inammissibile previsione del secondo cantiere è un presupposto del cronoprogramma e del ribasso di tempo di esecuzione dei lavori, talché inficia anche il punteggio assegnato all'elemento tempo offerto dalla ricorrente principale.

IV) L'offerta del Consorzio Artigiani Romagnolo è inammissibile in quanto irrealizzabile o condizionata sotto l'aspetto edilizio e urbanistico, non essendo nota la località di ubicazione e non essendo dimostrata la conformità urbanistica, edilizia, paesaggistica ed idrogeologica del secondo cantiere previsto, e sotto l'aspetto dell'affitto previsto (mancando la dimostrazione dell'esistenza di un contratto di locazione già perfezionato).

V) In via subordinata: le suesposte considerazioni determinano l'assegnazione di zero punti al criterio A1, con conseguente esclusione dalla procedura selettiva, in applicazione della norma del disciplinare di gara (punto 6.3) che prevede una soglia di sbarramento di 15 punti; comunque, l'azzeramento del punteggio per i criteri A/1a e A/1b determinerebbe un punteggio inferiore a 15; alla stessa conclusione si perviene in caso di azzeramento del punteggio per il criterio A/1a; in ogni caso, andava azzerato il punteggio relativo al tempo proposto, con la conseguenza che il ricorrente principale retrocederebbe in posizione non utile in graduatoria.

Con ordinanza n. 569 del 21.9.2017 (confermata dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 4653 del 26.10.2017) è stata respinta l'istanza cautelare, così argomentando: *“Ritenuto che, impregiudicata ogni valutazione sulle eccezioni preliminari proposte, il ricorso non appare assistito dal requisito del fumus, considerando: che l'asserita discrasia tra l'offerta economica e l'offerta tecnica, non solo appare da ricondurre alla fase dell'anomalia, ma non appare suscettibile di incidere sull'offerta economica, considerando che i costi della manodopera non contribuiscono a determinare il punteggio da attribuire alla stessa offerta; che il consorzio Integra ha comunque dichiarato di subappaltare l'attività di fornitura di ferro lavorato, circostanza quest'ultima che appare suscettibile di consentire l'impiego di un numero di maestranze inferiore rispetto a quelle da lei stessa messe a disposizione”*.

All'udienza del 14 marzo 2018 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il Comune di Massa ha eccepito l'inammissibilità delle deduzioni dell'interessata contenute nella memoria difensiva depositata in

giudizio il 23.2.2018, riferite al primo motivo di gravame, in quanto si tratterebbe di nuove censure.

L'eccezione va accolta.

La ricorrente, con la suddetta memoria, ha quantificato, attraverso una inedita operazione di calcolo basata sul costo orario specificato dal Comune nell'elenco prezzi, il costo orario del lavoro che verrebbe praticato dall'aggiudicataria (euro 11,20 oppure, in base ad alcuni correttivi, euro 16,58 o euro 11,26 o euro 15,28 o euro 11,78 o euro 12,76 o euro 17,32) e lo ha raffrontato con il costo orario fissato dal CCNL applicato dall'aggiudicataria stessa (euro 25,31) per dimostrarne l'inadeguatezza.

Tuttavia, il primo motivo di ricorso si incentrava sulla ragguardevole differenza tra l'importo della manodopera indicato dall'aggiudicataria nell'offerta economica (documento n. 6 allegato all'impugnativa) e quello stimato dalla stazione appaltante nell'apposito elaborato del progetto esecutivo (documento n. 7), senza alcuna menzione del costo orario del lavoro ricavabile dall'elenco prezzi unitari del Comune e senza comparazione tra costo orario desumibile dall'offerta della controinteressata e costo orario previsto dal CCNL di riferimento.

Pertanto, la suddetta memoria difensiva ha operato un inammissibile ampliamento del *thema decidendum*, che avrebbe dovuto essere semmai affidato a motivi aggiunti tempestivamente notificati.

Il Collegio ritiene di prescindere dalle altre eccezioni di inammissibilità o irricevibilità sollevate, stante l'infondatezza dell'impugnativa.

Entrando nel merito del gravame, valgono le seguenti considerazioni.

Con la prima censura l'istante deduce che la parte controinteressata ha quantificato in euro 191.746 i costi di manodopera, a fronte della previsione, contenuta negli atti di gara, di euro 518.881, emergendo così una differenza di stima tale da richiedere una verifica di sostenibilità degli inadeguati costi di personale dichiarati dall'aggiudicataria.

L'assunto è infondato.

La predetta differenza di importo non costituisce di per sé indice sintomatico di incongruità dell'offerta. Invero, l'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 prevede l'indicazione, nell'offerta economica, dei costi di manodopera, ai fini della verifica del rispetto dei minimi salariali stabiliti dalle apposite tabelle ministeriali, e però la ricorrente non deduce né, tanto meno, dimostra, l'inosservanza di dette tabelle, ma si limita ad evidenziare la sottostima dei costi complessivi salariali indicati nell'offerta dell'aggiudicatario in confronto con quelli indicati in uno degli elaborati posti a base di gara.

D'altro canto, l'aggiudicataria non superava i quattro quinti dei punteggi massimi previsti, ovvero la soglia stabilita ai fini della sottoposizione all'accertamento di anomalia dell'offerta, ex art. 97, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016.

Pertanto, l'offerta della controinteressata non era risultata presuntivamente anomala in base al criterio stabilito dalla citata norma legislativa, richiamato negli atti di gara, che impone l'apertura del procedimento di valutazione della congruità dell'offerta. Al di fuori di questo caso, l'apertura del procedimento di valutazione della congruità dell'offerta costituisce una mera facoltà per l'amministrazione, sicché è la scelta di procedere in tal senso che dev'essere motivata (adducendo, in base ad elementi oggettivi, che vi

siano degli indici di anomalia dell'offerta che necessitino di chiarimenti da parte dell'impresa), ma non viceversa (TAR Liguria, II, 14.11.2017, n. 829): incombe su chi contesta l'aggiudicazione l'onere di individuare una manifesta irragionevolezza o erroneità o travisamento del giudizio escludente anomalie dell'offerta, onere che, nella fattispecie in esame, non risulta assolto.

Inoltre, sul calcolo della spesa complessiva della manodopera influisce il subappalto della fornitura di ferro lavorato dichiarato dal Consorzio Integra società cooperativa, considerato che l'acquisto di ferro già lavorato incide, ad esempio, sulla quantità di lavoro da impiegare in opere di carpenteria e nelle finiture di opere generali in materiali metallici.

Con il secondo motivo l'esponente lamenta una discordanza tra offerta economica ed offerta tecnica dell'aggiudicataria in ordine al numero delle maestranze da impiegare nell'appalto: la prima indica solo 7 dipendenti (di cui tre operai) dedicati all'appalto, la seconda 70.

La censura non è divisibile.

L'offerta tecnica non indica il numero di operai simultaneamente impiegati nell'appalto, ma gli addetti ad ogni singola fase lavorativa: le squadre di lavoro vengono infatti distinte in relazione alla fase dei movimenti di terra, delle opere strutturali (fondazioni e strutture in cemento armato), delle opere strutturali in carpenteria, delle opere edili civili (finiture interne), della installazione di cartongessi, impermeabilizzazioni e isolamenti. Ogni fase lavorativa è contraddistinta da una corrispondente squadra di lavoro composta da vari operai, e tuttavia non vi è alcuna evidenza sul fatto che sia richiesta la loro presenza contemporanea. L'offerta economica

prende a riferimento, in termini di costi, la contestuale presenza in cantiere di un operaio specializzato, 2 operai qualificati, 1 capocantiere, 1 direttore tecnico di cantiere, 1 assistente direttore tecnico e 1 capocommessa, e tale assunto non viene smentito né dall'offerta tecnica né dal cronoprogramma presentato dall'aggiudicataria in sede di gara, il quale indica una presenza media per giorno di 10 operai in cantiere, dato, questo, che non smentisce l'indicazione delle presenze contemporanee contenuta nell'offerta economica.

Rileva altresì la dichiarazione della controinteressata di subappaltare la fornitura di ferro lavorato (documento n. 8): è vero che tale subappalto non riguarda la posa in opera (e quindi non influisce sull'entità del personale che l'aggiudicataria deve impiegare nella posa in opera stessa), ma è altrettanto vero che la suddetta fornitura include la lavorazione del ferro, rilevante nell'appalto *de quo* in quanto una sua parte riguarda la carpenteria metallica ed opere di finitura in materiali metallici (pagina 2 del bando).

Con il terzo motivo la ricorrente sostiene che il parametro preventivo di valutazione A/1b ("Risorse dedicate all'appalto") stabilito nel bando di gara (il quale prevede al riguardo l'assegnazione sino a 12 punti) è criterio quantitativo che prende a riferimento il possesso delle maestranze da parte dell'impresa offerente all'epoca della pubblicazione del bando (e non, invece, al momento dell'aggiudicazione), è discriminatorio nei confronti delle piccole e medie imprese e viola le linee guida dell'ANAC n. 2/2016, laddove prevedono al massimo 10 punti in relazione a criteri quantitativi o attinenti alla natura dell'offerente. In base a tali considerazioni la

società istante, ai fini della prova di resistenza, ipotizza l'azzeramento del punteggio attribuito su tale criterio a tutti i concorrenti.

La doglianza non ha pregio.

La *lex specialis* di gara non prevede un punteggio relativo ad un requisito soggettivo dell'offerente, in quanto assume ad oggetto di valutazione, mediante il contestato criterio, le risorse di personale destinate all'appalto e non tutte le maestranze in forza all'impresa.

Il riferimento temporale è costituito, in virtù della contestata disposizione del bando, dalla data di pubblicazione del bando stesso (talché comunque l'impresa deve avere nella propria dotazione organica di personale, in tale momento, le risorse indicate nell'offerta), con la precisazione che la destinazione all'appalto delle maestranze indicate nell'offerta (per numero e per qualifica) vincola l'offerente a tale destinazione, talché eventuali defezioni di manodopera eventualmente verificatesi dopo la presentazione dell'offerta devono essere colmate con le corrispondenti sostituzioni.

Ciascun concorrente viene infatti chiamato a descrivere, nella propria offerta, le risorse dedicate all'esecuzione dell'appalto "in stretta aderenza e relazione con le varie fasi di esecuzione dell'opera".

Peraltro, il contestato criterio A/1b non si limita a valorizzare le maestranze che saranno impiegate nell'appalto, ma prende in considerazione anche i mezzi e le attrezzature che il concorrente utilizzerà per l'esecuzione delle opere.

Si tratta quindi di un elemento quali-quantitativo idoneo ad influire sull'andamento dei lavori aggiudicati (il quale risente dell'entità e della qualità delle squadre di lavoro e delle attrezzature impiegate nell'appalto) e non di un criterio volto a premiare le dimensioni in sé dell'impresa partecipante alla gara. Inoltre, il punteggio relativo a tale

criterio non è precluso agli operatori di piccole dimensioni, i quali ben possono decidere di riunirsi in un'ATI o di ricorrere all'avvalimento, cosicché non sono in realtà ravvisabili i profili discriminatori lamentati.

Né è configurabile una violazione delle invocate linee guida dell'ANAC, le quali si limitano ad indicazioni di massima, senza introdurre precetti imperativi al riguardo: esse prevedono che “di regola” deve essere limitato il peso attribuito ai criteri di natura soggettiva o agli elementi premianti, ponendo come mero “esempio” l'attribuzione di “non più di 10 punti sul totale”. Ne discende che la prevista attribuzione di 12 punti in relazione al contestato parametro non costituisce violazione delle statuizioni dell'ANAC.

In conclusione, il ricorso principale deve essere respinto. E' di conseguenza improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso incidentale.

Quest'ultimo, contrariamente a quanto ritiene la controinteressata, non è idoneo a determinare l'esclusione dalla gara della ricorrente principale, in quanto il suo accoglimento renderebbe necessario un riesame dell'offerta tecnica. Esso, cioè, non ha effetto escludente o paralizzante e perciò non assume carattere pregiudiziale rispetto alla trattazione dell'impugnativa principale.

In ogni caso il Collegio osserva, *ad abundantiam*, che il ricorso incidentale risulta in parte fondato, per le seguenti ragioni.

L'organizzazione di cantiere proposta dalla ricorrente principale non costituisce una inammissibile variante progettuale, in quanto nella sua offerta resta ferma la localizzazione del cantiere prevista dalla stazione appaltante. La modifica proposta consiste nell'istituzione di un'area di stoccaggio provvisorio (settimanale), in posizione

delocalizzata rispetto al cantiere vero e proprio, il quale sarà ingombrato solo da materiale di risulta cumulato in un giorno lavorativo. In tal modo il cantiere, destinato allo stoccaggio di una quantità di materiale inferiore a quella che vi sarebbe senza l'apposita area di stoccaggio settimanale, avrebbe un maggiore spazio di manovrabilità di persone e mezzi, a vantaggio della celerità dei lavori. Tuttavia, la ricorrente principale non ha dimostrato, in sede di gara, l'esistenza di un contratto idoneo ad acquisire la disponibilità dello spazio accessorio di stoccaggio settimanale, né l'esistenza dell'autorizzazione unica ambientale al deposito dei rifiuti speciali in detto spazio. Priva di pregio è la nota sottoscritta dalla cedente società Quintavalle, depositata in giudizio dalla società C.A.R. (documento n. 12), in quanto priva di data certa, non avente valore vincolante, qualificabile come mera lettera d'intenti e non come accordo, mancante dell'indicazione univoca del luogo cui si riferisce e comunque inidonea a dimostrare che si tratti del capannone, preso in affitto e situato al di fuori della cinta cittadina, descritto nella pagina 9 dell'offerta tecnica.

L'offerta tecnica della ricorrente principale doveva quindi essere valutata considerando tale aspetto, il quale va a detrimento dell'organizzazione di cantiere e, conseguentemente, dei tempi di realizzazione dei lavori, per come previsti nell'offerta tecnica medesima.

Tuttavia, non può giungersi alla conclusione che la ricorrente principale avrebbe meritato un sicuro azzeramento del punteggio relativo all'organizzazione del cantiere, l'azzeramento del punteggio riguardante il ribasso temporale di realizzazione dell'opera e l'esclusione dalla gara per mancato conseguimento del punteggio

minimo previsto per il criterio A/1 (15 punti), in quanto comunque resterebbe nell'offerta dell'aggiudicataria il cantiere principale prescritto dalla lex specialis di gara, rispetto al quale persistono i presupposti di una valutazione in termini di punteggio. Né è dato comprendere, allo stato attuale, se e in quali termini il non elevato punteggio (9,33 punti su un massimo attribuibile di 20) assegnato dalla Commissione di gara al Consorzio Artigiani Romagnolo società cooperativa in relazione al parametro A/1a ("organizzazione e gestione generale del cantiere") tiene conto degli aspetti patologici segnalati nel ricorso incidentale.

Le adesso riscontrate evidenze riguardanti la gestione del cantiere determinerebbero semmai l'annullamento, *in parte qua*, dei punteggi attribuiti alla ricorrente principale, con obbligo della Commissione di gara di ricalibrare il punteggio sulla base di un rinnovato giudizio.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite, viste la particolarità e la complessità delle questioni dedotte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dispone quanto segue:

- respinge il ricorso principale in tutte le domande proposte;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

L'ESTENSORE
Gianluca Bellucci

IL PRESIDENTE
Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO